

FINANZIAMENTI AGRARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CARISPAQ SPA (codice ABI 06040)

Società per azioni, sede legale in L'Aquila, corso V. Emanuele II n.48

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al **Registro delle Imprese** 00098090665 -

Iscrizione all'Albo delle Banche 5168

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -

Sito internet www.carispaq.it, indirizzo e-mail info@caarispaq.it

Telefono 0862/6491 (centralino) - Fax 0862/649562

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO AGRARIO

Struttura e funzione economica

Con il contratto di finanziamento agrario la Banca eroga una somma al cliente (ovvero al venditore nel caso di acquisto di macchine agricole ai sensi del D.L.gs 385/93) che si impegna a restituirla, maggiorata degli interessi conteggiati ad un tasso fisso per l'intera durata del finanziamento, con una o più rate a scadenze concordate.

Le rate sono assistite da cambiali agrarie.

I finanziamenti sono destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali (agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché altre attività agricole individuate dal CICR).

I finanziamenti sono concessi per investimenti (acquisto macchine agricole, bestiame, terreni agricoli, ecc.) conduzione aziendale (sostenimento spese di gestione, acquisto materie prime, erogazione di acconti a soci nel caso di cooperative agricole, ecc) ovvero per consolidamento di passività derivanti da altri finanziamenti agrari.

I finanziamenti sono assistiti da privilegio legale e possono essere assistiti da garanzie di natura reale (privilegio speciale) o personale (fideiussione, avallo) oppure da garanzia sussidiaria da parte della Società gestioni Fondi per l'Agroalimentare.

Qualora ne ricorrano le condizioni, i finanziamenti possono beneficiare del contributo in conto interessi ai sensi di leggi regionali e nazionali.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), se prevista in contratto .

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Calcolo degli interessi	Sulla base dell'anno commerciale (360/360)
Condizioni:	
- tasso annuo nominale (T.A.N) globale massimo	9,00% - fisso per l'intera durata del finanziamento
- tasso annuo nominale (T.A.N) cliente	Da determinare in relazione all'eventuale contributo pubblico
Tasso annuo Effettivo Globale (T.A.E.G)	9,730 (per operazione di euro 10.000, durata 5 anni, con rimborso in n.10 rate semestrali al tasso del 9,00%)
Tasso di mora	Tasso contrattuale maggiorato di 3 punti
Spese di istruttoria	1% calcolate sull'importo del finanziamento
Imposta sostitutiva	0,25% calcolata sull'importo del finanziamento (solo per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)
Imposta di bollo	Applicata nella misura vigente (per finanziamenti con durata fino a 18 mesi erogati per cassa o con accredito in c/c non intestato al prestatario)
Bollo sulle cambiali	0,10 per mille dell'importo della cambiale agraria
Trattenuta Società gestione fondi per l'Agroalimentare (eventuale)	0,30% calcolata sull'importo del finanziamento
Spese incasso rata	€ 2,70
Spese certificazione interessi passivi	€ 5,29
Commissione per estinzione anticipata	1% calcolata sul debito residuo
Commissione per invio sollecito di pagamento	€ 0,00
Recupero spese per invio comunicazione periodiche (annuale a all'estinzione del rapporto)	€ 1,25
Periodicità invio rendiconto	Annuale
Periodicità invio documenti di sintesi	Annuale
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge sull'usura (1.n.108/1996) relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.carispaq.it	

Clausole contrattuali

Acquisione di cambiali agrarie

La parte finanziata si obbliga a rilasciare alla Banca cambiali agrarie di importo e scadenza corrispondenti alle singole rate di ammortamento

Interessi di mora

In caso di inadempimento nel pagamento di una o più rate di ammortamento, così come in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto dalla parte finanziata e non pagato produrrà interessi di mora nella misura contrattualmente stabilita, a decorrere rispettivamente dalla data di scadenza della/e rata/e insoluta/e o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, fino all'effettivo saldo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tali interessi saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero dei giorni trascorsi.

Estinzione anticipata

Essendo il termine per la restituzione previsto dal contratto fissato, ai sensi dell'art.1816 c.c., nell'interesse di entrambe le parti, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere alla eventuale richiesta di rimborso anticipato del finanziamento proveniente dalla parte finanziata; in tal caso la stessa dovrà versare alla Banca il capitale e gli interessi, dalla data dell'ultima rata corrisposta, nonché una commissione contrattualmente stabilita, calcolata in percentuale sul capitale rimborsato anticipatamente.

Tuttavia, per l'ipotesi in cui l'operazione sia di durata superiore al breve termine, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere a detta richiesta di rimborso anticipato unicamente laddove siano decorsi almeno 18 mesi ed un giorno dalla data di erogazione del finanziamento.

Decadenza dal beneficio di applicazione del tasso agevolato

In caso di risoluzione del contratto, ovvero nel caso in cui il concorso pubblico nel pagamento degli interessi venisse revocato o cessasse per motivi previsti dalla legge di incentivazione, la parte finanziata decadrà dal godimento del beneficio del tasso agevolato e sarà tenuta al pagamento degli interessi nella misura del tasso di riferimento vigente al momento di stipula. L'applicazione del detto tasso decorrerà dal momento dell'erogazione del finanziamento e per la quantificazione di quanto dovuto dalla parte finanziata sarà tenuto conto delle somme già corrisposte dalla parte finanziata stessa nonché del permanere e meno, nel periodo di riferimento, del beneficio del concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

Decadenza dal beneficio del termine

Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'art.1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dall'art. 1456 c.c., qualora:

- la parte finanziata non provveda al pagamento anche di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;
- la parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziario o economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;

la parte finanziata cessi l'attività di conduzione dell'azienda agricola, anche a seguito di trasformazioni societarie e/o venga venduto o distrutto il bene acquistato o realizzato con il presente finanziamento;

- si verifichi la perdita o il danneggiamento, anche se dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, in tutto o in parte, dei beni sottoposti a privilegio, come pure eventuali atti esecutivi, cautelativi o di rivendica che fossero comunque annunciati od eseguiti ad istanza di terzi sui beni stessi.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione dell'intero suo credito per interessi, accessori e capitale, nei confronti della parte finanziata e nei confronti dei garanti.

Foro Competente: Foro competente per ogni eventuale controversia, in via unica ed esclusiva, è quello di L'Aquila

Reclami I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Vertenze, Consulenze Legali, Reclami, via Pescara 2/4 67100 L'Aquila, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre collegi:

Milano : decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, via cordusio 5, 20123 Milano tel. 02.724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, via Venti Settembre 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel.081-7975111

Conciliazione	
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.	
Legenda delle principali nozioni dell'operazione	
Ammortamento	Piano di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
Avallo	Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, totalmente o parzialmente, il pagamento da parte di uno degli obbligati cambiari della cambiale stessa
Cambiale agraria	Titolo di credito immediatamente esecutivo avente tutti i requisiti della cambiale ordinario, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che lo assistono e luogo dell'iniziativa finanziata
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte finanziata è tenuta a pagare alla Banca per aver rimborsato anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, in tutto e in parte, il finanziamento. L'entità di tale commissione è espressa in misura percentuale sulla quota capitale rimborsata anticipatamente
Contributo in conto interessi	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblica in base ad una legge o ad una convenzione o da un soggetto privato in base ad una specifica convenzione sottoscritta con la Banca. Il contributo può essere riconosciuto direttamente alla parte finanziata per il tramite della Banca oppure può essere riconosciuto alla Banca laddove la parte finanziata rimborsi il finanziamento a tasso agevolato.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G)	Rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente; detto costo effettivo, da determinarsi al momento della stipula, tiene conto del tasso di interesse e di tutte le spese che il cliente è chiamato a pagare.
Parte finanziata	E' la parte che ha fatto richiesta del finanziamento
Privilegio legale:	rappresenta una garanzia reale avente per oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: <ul style="list-style-type: none"> - frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione - bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi ed altri beni comunque acquistati con il prestito concesso - crediti futuri derivanti dai beni sopra elencati
Privilegio speciale	Diritto reale di garanzia su beni mobili rappresentato dalla prelazione che la legge accorda in considerazione del credito. A differenza del privilegio legale, esso può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere della garanzia
Rata:	pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
S.G.F.A. - Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare	Legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 512. La S.G.F.A. rilascia una garanzia sussidiaria avente lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalle Banche a seguito dell'avvenuto esperimento delle procedure di escussione della garanzia primaria. E' dovuta alla S.G.F.A., per il tramite della Banca, una trattenuta obbligatoria (0,25% / 0,30%) a seconda della durata dell'operazione, della garanzia offerta (ipotecaria) e del tipo di investimento.
Spese di istruttoria:	recupero delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.
Spese di perizia:	spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Tasso annuo nominale (TAN) cliente	E' il tasso di interesse a carico della parte finanziata espresso su base annua, ottenuto sottraendo al TAN globale il contributo pubblico
Tasso annuo nominale (TAN) globale	E' il tasso di interesse applicato al finanziamento espresso su base annua
Tasso di mora :	E' il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non rimborsate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno d'inizio dell'insolvenza.

Tasso fisso:	il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
---------------------	--